

FarmacyNews

Oggetto: L'invio delle spese sanitarie per la compilazione del modello 730: il nuovo adempimento

Scade il prossimo 1° febbraio 2016, in mancanza dell'attesa proroga, l'obbligo di invio al Sistema Tessera Sanitaria (STS), da parte dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie, dei dati relativi alle prestazioni effettuate.

Pur essendoci già occupati di tale adempimento si ritiene necessario, in prossimità della scadenza, tornare ad occuparsi di esso per segnalare due problematiche emerse nei giorni scorsi, ci riferiamo:

- all'ampliamento dei dati da inviare e
- alle problematiche inerenti la richiesta di delega da parte degli studi associati.

In merito al primo aspetto l'Agenzia delle entrate in data 5 gennaio 2016, con apposito comunicato stampa ha (per la prima volta) parlato "genericamente", in merito alle spese da inviare, di quelle sostenute nel 2015, insinuando che ad essere oggetto di comunicazione fosse l'intero anno ed abbandonando, di fatto, il precedente orientamento con il quale aveva inteso obbligatorio l'invio delle sole spese relative ai mesi di ottobre/novembre e dicembre 2015. Alla luce di tale comunicato si sono generate svariate interpretazioni, ad oggi, tuttavia, essendo mancato ogni altro intervento chiarificatore da parte dell'Agenzia, si ritiene di dover segnalare che:

➔ le spese da inviare al sistema TS il prossimo 1° febbraio 2016 sono quelle relative a tutto il 2015.

Quanto alla seconda problematica occorre sottolineare che ad oggi è impossibile concludere la procedura di delega per l'invio dei dati nel caso in cui il soggetto delegato sia uno studio associato ovvero una società di servizi benché abilitata Entratel. In merito il Mef ha chiarito che la delega potrà essere correttamente richiesta anche in tale fattispecie a fare data dal 18 gennaio.

Per una completezza di trattazione dell'argomento si riepilogano i termini dell'adempimento.

Soggetti obbligati

Sono obbligati alla trasmissione:

- le farmacie pubbliche e private;
- le aziende sanitarie locali;
- le aziende ospedaliere;
- gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- i policlinici universitari;
- i presidi di specialistica ambulatoriale;
- le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
- gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
- i medici iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.



Soggetti esclusi

Sono invece esclusi dall'obbligo di trasmissione:

- i soggetti non iscritti agli albi dei medici chirurghi ed odontoiatri (quali a titolo di esempio fisioterapisti, massofisioterapisti e logopedisti),
- gli psicologi;
- gli ottici.

Prestazioni oggetto di trasmissione

Le prestazioni oggetto di comunicazione si differenziano a seconda del soggetto che eroga la prestazione sanitaria. In particolare, rientrano tra le prestazioni oggetto di comunicazione quanto di seguito riportato:

Soggetto obbligato alla comunicazione	Tipologia di prestazione oggetto di comunicazione
a) Farmacie pubbliche e private	<ul style="list-style-type: none"> • <i>ticket</i> (quota fissa e/o differenza con generico); • acquisto o affitto di protesi sanitarie; • acquisto di medicinali; • spese riguardanti l'acquisto o l'affitto di dispositivi medici CE (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna); • altre spese sanitarie detraibili (ad esempio, <i>test</i> per glicemia, colesterolo e trigliceridi, misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa etc.); • altre spese sanitarie non comprese nell'elenco.
b) Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari del SSN e dei SASN	<ul style="list-style-type: none"> • <i>ticket</i> (franchigia e/o quota fissa, pronto soccorso e accesso diretto); • spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica; • visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; • intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero; • protesica e integrativa (extra farmacia e strutture accreditate); • prestazioni chirurgiche, esclusi gli interventi di chirurgia estetica deturpanti; • ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze, al netto delle spese relative ai comfort; • spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica; • visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e



Società tra Professionisti a Responsabilità Limitata: Marco Carassai, Pasquale Viola, Francesco Astuti, Attilio Gulli, David Sabbatinelli, Stefano Fratoni.

www.consulenzaziendale.it

	<p>strumentali;</p> <ul style="list-style-type: none"> • cure termali, previa prescrizione medica; • altre spese sanitarie non comprese nell'elenco.
c) Medici e odontoiatri	<ul style="list-style-type: none"> • spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale esclusi gli interventi di chirurgia estetica; • visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali; • prestazioni chirurgiche ad esclusione della chirurgia estetica; • interventi di chirurgia estetica ambulatoriali o ospedalieri; • certificazioni mediche; • altre spese sanitarie non comprese nell'elenco.

La procedura di invio della comunicazione

Per quanto riguarda l'invio di tale comunicazione è necessario fare una distinzione a seconda che i soggetti tenuti a tale adempimento siano già accreditati o meno al Sistema Tessera Sanitaria (<http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal/portalets/home>).

a) Soggetti obbligati alla trasmissione dei dati già in possesso delle credenziali STS

Per tali soggetti sussiste la possibilità di procedere all'invio diretto della comunicazione o in alternativa delegando un intermediario abilitato ad eseguire per loro conto a tale adempimento.

In tale ultima ipotesi – invio per il tramite di un soggetto abilitato – è necessario procedere con l'indicazione dei dati identificativi dell'intermediario abilitato.

b) Soggetti obbligati alla trasmissione dei dati non ancora accreditati al sistema STS

Per tali soggetti è necessario il preventivo accreditamento al Sistema Tessera Sanitaria, a seguire del quale possono decidere alternativamente per l'invio diretto della comunicazione o per l'indicazione dell'intermediario delegato all'esecuzione di tale adempimento.

Nel caso in cui il soggetto obbligato all'effettuazione della comunicazione decida per l'invio tramite intermediario abilitato deve acquisire i dati identificativi dello stesso oltre all'indirizzo di posta elettronica certificata; indirizzo mail al quale lo stesso intermediario riceverà una richiesta di conferma da parte della Ragioneria Generale dello Stato e del Sistema STS per l'abilitazione all'invio della comunicazione.

Infine si schematizzano di seguito le *faq* rese disponibili dalla Federazione dell'ordine dei medici e degli odontoiatri.

Studi medici costituiti in Srl	l'obbligo di invio dei dati scatta dal 2016
Studio medico associato	l'obbligo di trasmissione è in capo al medico rappresentante dell'associazione, in tale caso l'accesso avverrà con le credenziali del medico rappresentante che poi



Società tra Professionisti a Responsabilità Limitata: Marco Carassai, Pasquale Viola, Francesco Astuti, Attilio Gulli, David Sabbatinelli, Stefano Fratoni.

www.consulenzaziendale.it

indicherà la p. iva della associazione. In caso di delega ad effettuare l'invio essa deve valere sia per il medico rappresentante che per l'associazione.

Regime sanzionatorio

L'articolo 23, D.Lgs. 158/2015 ha introdotto la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione omessa fino ad un massimo di 50.000 euro. La sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, ovvero, nei casi di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa. Se la segnalazione è trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta d un terzo con un massimo di 20.000 euro.

In merito al regime sanzionatorio, si fa presente che il comma 949 della L. 208/2015 – Legge di Stabilità 2016 – stabilisce che, per il primo anno di invio della comunicazione in questione (2016 per l'anno d'imposta 2015), non si applicano le sanzioni in caso di lieve ritardo o di errata trasmissione dei dati, a condizione che l'errore non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

